



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 753

DEL 12/11/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: approvazione e sottoscrizione del rinnovo della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione di tirocini di formazione e di orientamento dei propri studenti.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento s'intende approvare e sottoscrivere il rinnovo della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione di tirocini di formazione e di orientamento dei propri studenti.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali riferisce:

PREMESSO che:

- ✓ con deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 2006 è stata approvata la convenzione con l'Università degli Studi di Padova per l'effettuazione di tirocini formativi e di orientamento presso alcune strutture dello IOV da parte dei propri studenti e laureati, la quale è stata successivamente rinnovata con delibera del Direttore Generale n. 430 del 22.09.2011;
- ✓ l'Ufficio Stage dell'Università degli Studi di Padova, stante la scadenza della previgente convenzione per tirocini curriculari degli allievi dello stesso Ateneo approvata con delibera del Direttore Generale n.430 del 22.09.2011, con nota interna agli atti, ha manifestato la volontà di rinnovare la stessa al fine di dare continuità al proficuo rapporto di collaborazione con l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;

RITENUTO che:

- ✓ sia opportuno provvedere al rinnovo della convenzione per i tirocini curriculari degli studenti e neolaureati dell'Ateneo di Padova, poiché essa costituisce una manifestazione dello stretto rapporto di collaborazione con questo Istituto favorendo così il consolidamento dell'integrazione delle attività di due enti pubblici che insistono sul medesimo territorio;

DATO ATTO che:

- ✓ la convenzione che si intende rinnovare avrà durata quinquennale ed è stata specificamente modificata relativamente all'articolo 6 riguardante la disciplina del trattamento dei dati personali e della riservatezza che prevede che entrambi gli enti contraenti sono titolari del trattamento dei dati personali degli allievi dei tirocini oggetto dell'accordo, ciò al fine di adeguare la nuova formulazione dell'articolo 6

del rinnovo ai mutamenti normativi intervenuti con il GDPR 679/2016 e il D.lgs. 101 del 10.08.2018 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

- ✓ la proposta di rinnovo della convenzione in parola ha ottenuto il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;

PRECISATO che:

- ✓ l'Università degli Studi di Padova provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei tirocinanti per la responsabilità civile contro terzi presso idonea compagnia assicurativa operante sul mercato, oltre che alla copertura assicurativa per infortuni presso l'INAIL, rimanendo a carico dell'Istituto Oncologico Veneto la segnalazione al soggetto promotore di qualunque infortunio dovesse eventualmente occorrere;
- ✓ le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo 81 del 09.04.2008, e specificamente al soggetto promotore compete la garanzia della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 86/CSR del 25.05.2017, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, mentre sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi relativi alla “formazione specifica” conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata, oltre che gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

VISTO che:

- ✓ nell’ambito della collaborazione per attività di assistenza, formazione e didattica, ricerca biomedica e sanitaria in campo oncologico, consolidata negli anni, l’Ateneo di Padova e l’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. hanno rinnovato da ultimo la convenzione quadro con la delibera n. 536 del 30.07.2020;
- ✓ l’art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione” prevede, infatti, che le Università possano promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso strutture e servizi sanitari pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1859 del 31.12.1962, al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- ✓ il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, all’articolo 1 comma 2 stabilisce che i tirocini formative e di orientamento non costituiscono e tantomeno vincolano alla futura costituzione di rapporto di lavoro con l’ente ospitante;

CONSIDERATO che:

- ✓ l’Istituto Oncologico Veneto, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22.12.2005, è stato riconosciuto, con decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 02.04.2020, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del decreto legislativo 288/2003;
- ✓ l’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S in forma combinata in relazione alla sua matrice istituzionale di integrazione con l’Università, assume come propri valori di riferimento, tra gli altri, la “didattica e formazione”, garantendo da un lato lo svolgimento delle funzioni didattiche previste dai percorsi formativi di laurea e

specializzazione e supportando la formazione di quelle figure professionali, nel cui percorso formativo è prevista l'acquisizione di competenze connesse all'attività assistenziale, dall'altro rendendosi disponibile ad offrire agli studenti o neo laureati dell'Università di Padova la possibilità di svolgere un periodo formativo previsto da ciascun corso di studi al fine di realizzare una qualificata esperienza formativa purché ciò avvenga per un numero di studenti o laureati che non ecceda i limiti sanciti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 142 del 1998;

- ✓ dal combinato disposto tra l'articolo 2 comma 1 lett. e) e l'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 26 del 2005 si desume che l'Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione curriculare oltre che post lauream;

Tutto ciò premesso si propone di approvare il rinnovo della convezione tra 'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione di tirocini curriculari a favore di studenti e neolaureati.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali del Veneto n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 288/2003;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTI il decreto ministeriale n. 142 del 1998 e la legge n. 196 del 1997 ;

VISTO il decreto legislativo n. 81 del 2008;

VISTO l'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 86/CSR del 25.05.2017;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la D.P.G.R.V. n. 123 del 08.10.2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere il rinnovo della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento da parte dei propri studenti e neolaureati, che in allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rilevare che detta convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa alcuna a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali, al Servizio Formazione e ai Direttori responsabili delle strutture aziendali nelle quali le attività di formazione saranno effettuate affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013;

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Rep N.

Prot N.

Del

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98)

TRA

L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. **ANDREABERTI**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

Istituto Oncologico Veneto IOV IRCCS, con sede legale in Via Gattamelata, 64, C.A.P 35128, Padova (PD), CF , p.IVA n. 04074560287, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dott. Giorgio Roberti, nato ad Oderzo (TV), il 01/09/1956, in qualità di direttore generale,

(di seguito congiuntamente indicate come le "Parti")

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta dell'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**.

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - o il nominativo del tirocinante;
 - o i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - o obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - o le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - o gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare le istruzioni fornite dal soggetto ospitante in materia di trattamento dei dati personali acquisiti nello

svolgimento delle attività formative, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

5. rispettare il Codice di Comportamento del soggetto ospitante.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dall'Ufficio Career Service.

Art.5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

1. Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 86/CSR del 25.05.2017, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
2. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
3. Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 86/CSR del 25.05.2017. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art.6

1. Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso l'Istituto Oncologico veneto-IRCCS, quest'ultimo e l'Università degli Studi di Padova convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: il soggetto promotore mette a disposizione la propria informativa [v. <https://www.unipd.it/dati-personali-studenti>], mentre il soggetto ospitante provvederà a rilasciare la propria informativa direttamente al tirocinante.

2. Per l'esecuzione della presente convenzione, i tirocinanti non sono autorizzati a svolgere per conto del soggetto ospitante alcuna operazione di trattamento, ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In casi specifici e determinati, in ragione della particolare natura del tirocinio e delle attività svolte, il tirocinante potrebbe essere tenuto a svolgere operazioni di trattamento sui dati personali del cui trattamento lo IOV-IRCCS è Titolare. In tali casi eccezionali, il Direttore/ Responsabile della U.O. autorizzerà il tirocinante al trattamento dei dati personali, specificando la tipologia di trattamento, fornendo le istruzioni e, nel caso in cui le operazioni sui dati avvenissero su applicativi e sistemi informatici dello IOV, le relative abilitazioni.

3. I dati personali trattati dallo IOV in qualità di Titolare – compresi quelli trattati dai singoli tirocinanti autorizzati al trattamento nei casi previsti e con i limiti stabiliti al comma che precede – e, più in generale, le informazioni dallo stesso detenute di cui i tirocinanti venissero a conoscenza durante l'attività di formazione ed orientamento, sono riservati. I tirocinanti sono obbligati a non divulgarli a terzi, compreso al soggetto promotore, né a trattarli in qualsiasi modo. Gli stessi obblighi sussistono a carico del soggetto promotore, ove venga a conoscenza di tali dati o informazioni da parte dei tirocinanti.
4. Il soggetto promotore informa lo IOV tempestivamente e, comunque entro e non oltre le 48 ore dall'avvenuta conoscenza, di ogni violazione degli obblighi di cui al terzo comma da parte dei tirocinanti di cui sia venuto a conoscenza.
5. Per qualsiasi danno o onere derivante da pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative da parte di qualsiasi terzo, per effetto di violazioni delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nei confronti di IOV in qualità di Titolare del trattamento risponde l'autore della violazione.

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata o a mezzo pec entro tre mesi dalla scadenza.

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(Per il soggetto Ospitante)

Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Roberti [timbro e
[firmato digitalmente]

(Per il soggetto Promotore)

Il Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese (Dott.
Andrea Berti)

[firmato digitalmente]